

# **CONTRATTO PER IL COMODATO GRATUITO DEI BENI MOBILI COSTITUITI DAL FONDO DOCUMENTARIO DI ROBERTO ROVERSI RELATIVO ALLA RIVISTA “OFFICINA”**

## **TRA**

il **Comune di Bologna** (di seguito “il Comune” e “Comodante”), con sede legale in Piazza Maggiore 6, 40124, p.iva 01232710374, PEC: culturapromozione@pec.comune.bologna.it, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Capo Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città, Ing. Osvaldo Panaro, che interviene in forza dell’atto sindacale P.G. N: 557108/2024

## **E**

la **BUB - Biblioteca Universitaria di Bologna**, Alma Mater Studiorum Università di Bologna (di seguito “Biblioteca” e “Comodatario”) Via Zamboni n. 35 – 40126 Bologna, C.F. 80007010376, PEC bub.biblioteca@pec.unibo.it rappresentata dal Presidente, Prof. Francesco Citti, ivi domiciliato per la carica,

### **Premesso che**

- La Convenzione trilaterale tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e la BUB - Biblioteca Universitaria di Bologna dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per l’acquisto e la valorizzazione del fondo documentario di Roberto Roversi relativo alla rivista “Officina” (PG 797382 / 2023), approvata con delibera di Giunta comunale P.G. N.: 762988/2023 e sottoscritta dalle parti in questione a fine 2023 e qui richiamata in allegato, ha definito le modalità di acquisto, di conservazione e di valorizzazione del fondo in questione;
- La proprietà del fondo documentario di Roberto Roversi relativo alla rivista “Officina” è del Comune, che ne ha perfezionato l’acquisto in data 29/12/2023;
- La Convenzione sopracitata definisce (art. 3) che *“con separato atto, il Comune di Bologna provvederà a concedere in comodato d’uso gratuito per anni 50 (cinquanta) alla Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna il fondo documentario descritto all’art. 2, che sarà custodito presso la Biblioteca Universitaria stessa, ponendo in atto tutte le misure relative alla corretta conservazione e protezione del fondo, rendendolo accessibile alla consultazione”*;
- che la presenza del fondo presso la Biblioteca è condizione preliminare e irrinunciabile per attivare le procedure di inventariazione e di valorizzazione previste dal separata Convenzione tra Comune e Biblioteca;
- che la Biblioteca si è impegnata a sostenere le spese di schedatura archivistica;
- che la Biblioteca ha partecipato ad apposito bando della Fondazione Carisbo e ha ottenuto un cofinanziamento da destinare a tale scopo;
- che la Biblioteca ha già svolto la procedura comparativa per l’affidamento del servizio a idoneo operatore economico con adeguata qualifica professionale, individuato con il criterio della migliore offerta, e che l’aggiudicatario è risultato essere la cooperativa EBLA;
- che occorre ora procedere a concedere in comodato d’uso gratuito per anni 50 (cinquanta) alla Biblioteca Universitaria di Bologna – BUB dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna il fondo documentario di cui trattasi;

**si conviene e stipula quanto segue:**

### **Art 1) OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO**

Il Comodante concede in Comodato a titolo gratuito al comodatario, che accetta, i beni mobili di seguito indicati:

- 144 pagine dattiloscritte e una pagina di “NOTA” del romanzo “I giovani del Po” di Italo Calvino con correzioni a matita e biro sul testo; foglio manoscritto con grafia di Francesco Leonetti; diverse bozze di composizione di parti del romanzo come pubblicate sulla rivista;
- 10 fogli dattiloscritti, molto corretti a mano da “La religione del mio tempo” di Pier Paolo Pasolini, unita la bozza composta per Officina n. 12. Pagine 7;
- 10 fogli dattiloscritti “Una polemica in versi” di Pier Paolo Pasolini, uscito su Officina n.7. Pagine 10;
- dattiloscritto “Umiliato e offeso. Epigrammi” di Pier Paolo Pasolini, 8 fogli dattiloscritti e prima bozza di stampa della silloge con ampie correzioni al testo dello stesso autore; seconda e terza bozza di stampa;
- Quattro pagine dattiloscritte per le tre poesie di Mario Luzi pubblicate su Officina n. 4; bozze di stampa in due copie identiche, entrambe con correzioni;
- 14 pagine interamente manoscritte della parte quarta de “Il libro delle furie” di Carlo Emilio Gadda, pubblicata su Officina n. 5.

Il Comodante concede al Comodatario i suddetti beni affinché se ne serva per l’uso di seguito convenuto e per la durata di cui al successivo articolo 3.

Il Comodatario ha l’obbligo di utilizzare i beni solo ed esclusivamente per gli scopi di custodia, conservazione, inventariazione, digitalizzazione e valorizzazione convenuti.

È tassativamente vietato qualsiasi utilizzo dei beni che sia non conforme a quanto previsto nel presente contratto.

È altresì vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma e durata, del godimento dei beni oggetto della presente contratto senza il consenso del comodante.

## **Art. 2) OBBLIGHI DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE**

I beni sono consegnati, esenti da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le Parti, come dichiarato dal Comodatario negli appositi verbali di consegna. Il Comodatario si impegna a denunciare qualsivoglia anomalia relativa alle condizioni di consegna dei beni.

Il Comodatario è individuato quale custode dei beni e si obbliga ad adottare tutte le misure di manutenzione, conservazione e cautela idonee alla custodia, conformemente ai canoni di diligenza prescritti dagli artt. 1176 e 1804 del c.c., fino alla restituzione dei beni.

Il Comodatario si obbliga altresì a non destinare i beni oggetto di comodato ad usi diversi da quelli consentiti e a non cedere, neppure temporaneamente, a terzi l’uso di tali beni né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio dei beni, per uso non autorizzato anche da parte di terzi, nonché per eventuali danni arrecati a terzi, che possa configurare illeciti amministrativi, civili o penali.

Ai sensi dell’art. 1804 c.c., in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Comodante è autorizzato a richiedere l’immediata restituzione dei beni, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

## **Art 3). DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente comodato d’uso gratuito ha una durata di 50 (cinquanta) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

## **Art. 4) RECESSO**

La concessione in comodato si intende automaticamente revocata qualora il Comodatario:

- 1) non custodisse o conservasse adeguatamente i beni;
- 2) ne facesse un uso diverso da quello pattuito;
- 3) non adempisse alle spese a suo carico per i danni arrecati ai beni oggetto del comodato;
- 4) cedesse il godimento dei beni a terzi senza il consenso del comodante.

In caso di recesso, il Comodatario si impegna alla restituzione dei beni entro i termini di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 5) RESTITUZIONE DEI BENI**

Al termine del comodato, i beni concessi devono essere restituiti nello stato in cui vengono consegnati, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

Il Comodatario ha l'obbligo di restituire i beni entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

La restituzione dei beni deve avvenire presso l'indirizzo espressamente indicato dal Comodante, con spese a totale carico del Comodatario.

Dell'avvenuta restituzione il Comodante rilascia formale attestazione, previa verifica dell'integrità e completezza dei beni ricevuti in comodato.

Alla scadenza del contratto, gli interventi di conservazione effettuati dal comodatario resteranno acquisiti al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.

#### **Art. 6) PERIMENTO PER FURTO O SMARRIMENTO**

In caso di deperimento dei beni ricevuti in comodato a causa di furto, il Comodatario è tenuto a darne comunicazione al Comodante, entro 48 ore in forma scritta, allegando copia autenticata di denuncia alle Autorità Competenti, nella quale sia specificata la dinamica del fatto.

#### **Art. 7) PENALI**

In caso di mancata restituzione dei beni concessi in comodato d'uso gratuito nei termini di cui all'art. 5, si procede all'addebito del valore dei beni, pari ad € 55.000,00 oneri fiscali inclusi, come individuato nell'atto di acquisto del Comune di Bologna P.G. N.: 852609/2023 del 28/12/2023.

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 9) FORO COMPETENTE**

Per la definizione delle controversie che dovessero sorgere fra il Comodante e il Comodatario, circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Giudice del Foro di Bologna.

#### **Art. 10) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il presente atto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dagli artt. 1803-1812 del Codice civile, ai quali le Parti si rimettono.

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

#### **Art. 11) SPESE**

Tutte le spese del presente atto, oneri di bollo e registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

#### **Art. 12) PRIVACY**

Il Comune di Bologna, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679, informa il Comodatario che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Comodatario, a sua volta, è tenuto a rispettare quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 e a mantenere riservati i dati personali di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

**BUB - Biblioteca Universitaria di  
Bologna**

Il Presidente  
Prof. Francesco Citti

**Comune di Bologna**

Il Capo Dipartimento  
Ing. Osvaldo Panaro